
REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 606/2001 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2001

recante attuazione, per quanto riguarda le deroghe concesse agli Stati membri, del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali⁽¹⁾, in particolare gli articoli 13 e 17, lettera h),

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio stabilisce un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sull'evoluzione congiunturale del ciclo economico.
- (2) ai sensi dell'articolo 13 e dell'articolo 17, lettera h), del regolamento (CE) n. 1165/98, sono necessarie norme di attuazione concernenti le deroghe da concedere.

- (3) le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroghe

Le deroghe di cui all'articolo 13 e all'articolo 17, lettera h), del regolamento (CE) n. 1165/98 sono specificate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2001.

Per la Commissione

Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.